



BOLLETTINO UFFICIALE

1° SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 38
DEL 31 DICEMBRE 2013
AL BOLLETTINO UFFICIALE n. 52
DEL 27 DICEMBRE 2013

S O 3 8

Il "Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia" si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità e i termini delle richieste di inserzione e delle successive pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con DPR n. 0346/Pres. del 9 novembre 2006, pubblicato sul BUR n. 47 del 22 novembre 2006 e s.m.i. Dal 1° gennaio 2010 il Bollettino Ufficiale viene pubblicato esclusivamente in forma digitale, con modalità che garantiscono l'autenticità e l'integrità degli atti assumendo a tutti gli effetti valore legale (art. 32, L n. 69/2009).



Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Legge regionale 27 dicembre 2013, n. 22

Norme intersettoriali per l'accesso alle prestazioni sociali di cittadini italiani e migranti.

pag. **2**

Decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2013, n. 0259/Pres.

Modifiche al Regolamento di esecuzione dell'articolo 5 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente le agevolazioni per l'edilizia agevolata, emanato con decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 0124/Pres.

pag. **5**

Decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2013, n. 0260/Pres.

Modifiche al Regolamento di esecuzione dell'articolo 3 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente le agevolazioni per l'edilizia sovvenzionata, emanato con decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 0119/Pres.

pag. **7**

Decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2013, n. 0261/Pres.

Modifiche al Regolamento di esecuzione dell'articolo 4 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente le agevolazioni per l'edilizia convenzionata, emanato con decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 0121/Pres.

pag. **9**

Decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2013, n. 0262/Pres.

Modifiche al Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 marzo 2003 n. 6 concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie integrative di cui all'articolo 5 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, emanato con decreto del Presidente della Regione 12 ottobre 2010, n. 0218/Pres.

pag. **11**



Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

13_SO38_1_LRE_22.DOC

Legge regionale 27 dicembre 2013, n. 22

Norme intersettoriali per l'accesso alle prestazioni sociali di cittadini italiani e migranti.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Regione promulga la seguente legge:

Art. 1 finalità

1. Con la presente legge la Regione Friuli Venezia Giulia, nelle more della definizione di nuove norme per i cittadini stranieri immigrati, intende garantire il principio di uguaglianza tra le persone di ogni provenienza e nazionalità, attivandosi per rimuovere gli ostacoli che ne impediscono la piena equiparazione.
2. Per le finalità indicate al comma 1 la Regione, contemperando l'esigenza di garantire alcune prestazioni ai soli residenti nel territorio regionale e il principio della parità di trattamento, individua nuovi criteri per l'accesso agli interventi regionali volti a:
 - a) perseguire il contrasto dei fenomeni di povertà e disagio sociale di cui all'articolo 9 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008);
 - b) sostenere la famiglia e la genitorialità di cui alla legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità);
 - c) disciplinare l'edilizia residenziale pubblica;
 - d) attuare il diritto allo studio di cui alla legge regionale 2 aprile 1991, n. 14 (Norme integrative in materia di diritto allo studio).

Art. 2 modifiche all'articolo 9 della legge regionale 9/2008

1. All'alinea del comma 6 dell'articolo 9 della legge regionale 9/2008 le parole <<da almeno ventiquattro mesi>> sono soppresse.
2. Dopo la lettera d) del comma 6 dell'articolo 9 della legge regionale 9/2008 è inserita la seguente: <<d bis) i soggetti di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).>>.

Art. 3 modifica all'articolo 12 bis della legge regionale 11/2006

1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 12 bis della legge regionale 11/2006 è aggiunta la seguente: <<d bis) i soggetti di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).>>.

Art. 4 modifiche agli articoli 12 e 18 ante della legge regionale 6/2003

1. Dopo la lettera c) del comma 1.1. dell'articolo 12 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), è inserita la seguente: <<c bis) i soggetti di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).>>.
2. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 18 ante della legge regionale 6/2003 è aggiunta la seguente: <<c bis) i soggetti di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 286/1998.>>.

Art. 5 modifiche all'articolo 2 della legge regionale 14/1991

1. All'alinea del comma 1 bis dell'articolo 2 della legge regionale 14/1991 le parole <<da almeno venti-

quattro mesi>> sono soppresse.

2. Dopo la lettera d) del comma 1 bis dell'articolo 2 della legge regionale 14/1991 è inserita la seguente: <<d bis) i soggetti di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).>>.

Art. 6 abrogazione dell'articolo 9 della legge regionale 16/2011

1. L'articolo 9 della legge regionale 30 novembre 2011, n. 16 (Disposizioni di modifica della normativa regionale in materia di accesso alle prestazioni sociali e di personale), è abrogato.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 27 dicembre 2013

SERRACCHIANI

NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'articolo 9, commi da 5 a 9, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 9 protezione sociale

- omissis -

5. In attesa dell'organica revisione delle norme in materia sociale, l'Amministrazione regionale concorre a perseguire il contrasto dei fenomeni di povertà e disagio sociale nel territorio regionale, con il sostegno agli interventi attuati dai Comuni, mediante l'istituzione di un apposito fondo a tal fine destinato, da assegnare ai Comuni stessi.

6. Con le assegnazioni di cui al comma 5, i Comuni possono attuare interventi economici per la durata massima di sei mesi, prorogabile per una sola volta fino a dodici mesi, in favore dei seguenti soggetti, purché residenti nel territorio regionale:

a) cittadini italiani;

b) cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri);

c) titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo);

d) titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta).

d bis) i soggetti di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).

7. La natura e l'ammontare dell'intervento economico, le condizioni reddituali o sociali di accessibilità al beneficio e le modalità di effettuazione dell'intervento sono fissate con deliberazione della Giunta regionale. Gli interventi sono attuati attraverso i servizi sociali dei Comuni.

8. Le disponibilità del fondo di cui al comma 5 sono assegnate ai Comuni secondo i criteri fissati con deliberazione della Giunta regionale.

9. È istituito nel bilancio regionale, per le finalità di cui al comma 5, il <<Fondo di solidarietà regionale>> cui affluiscono risorse di fonte regionale e risorse di fonte statale.

- omissis -

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'articolo 12 bis della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 12 bis requisiti dei beneficiari

1. Gli interventi finanziari a favore delle famiglie e della genitorialità di cui agli articoli 8 bis, 8 ter, 9, 10 e 11 sono attuati a favore dei nuclei familiari in cui almeno uno dei genitori risiede nel territorio regionale da almeno ventiquattro mesi e appartenga a una delle seguenti categorie:

a) cittadini italiani;

b) cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai sensi

del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri);

c) titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo);

d) titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta).

d bis) i soggetti di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).

Note all'articolo 4

- Il testo dell'articolo 12, comma 1.1, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 12 funzioni normative della Regione

- omissis -

1.1. Gli interventi di edilizia convenzionata, agevolata e sostegno alle locazioni sono attuati in favore dei seguenti soggetti, purché almeno uno residente da almeno ventiquattro mesi nel territorio regionale:

a) cittadini italiani;

b) cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri);

c) titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo).

c bis) i soggetti di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).

- omissis -

- Il testo dell'articolo 18 ante della legge regionale 6/2003, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 18 ante requisiti dei beneficiari

1. L'assegnazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata può essere disposta in favore dei seguenti soggetti, purché almeno uno residente da almeno ventiquattro mesi nel territorio regionale:

a) cittadini italiani;

b) cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 30/2007;

c) titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 3/2007.

c bis) i soggetti di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 286/1998.

Nota all'articolo 5

- Il testo dell'articolo 2, comma 1 bis, della legge regionale 2 aprile 1991, n. 14, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 2 destinatari degli interventi

- omissis -

1 bis. Possono accedere agli interventi della presente legge gli alunni residenti nel territorio regionale e appartenenti a una delle seguenti categorie:

a) cittadini italiani;

b) cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri);

c) titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo);

d) titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta).

d bis) i soggetti di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).

- omissis -

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge n. 20

- di iniziativa dei consiglieri Codega, Agnola, Bagatin, Boem, Cremaschi, Edera, Da Giau, Gerolin, Gregoris, Lauri,

Marsilio, Martines, Paviotti, Pustetto, Rotelli, Travanut, Zecchinon, Gratton, presentato al Consiglio regionale il 28 ottobre 2013;

- assegnato alla VI Commissione permanente il 30 ottobre 2013 con parere della III e della IV Commissione;

- espresso parere dalla III Commissione e dalla IV Commissione il 7 novembre 2013;

- esaminato e approvato a maggioranza, con modifiche, dalla VI Commissione nella seduta dell'8 novembre 2013, con relazione di maggioranza dei consiglieri Codega e Pustetto;

- esaminato e approvato a maggioranza, con modifiche, dal Consiglio regionale nella seduta antimeridiana del 20 dicembre 2013.

- legge trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 8012/P dd. 20 dicembre 2013.

13_SO38_1_DPR_259_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2013, n. 0259/Pres.

Modifiche al Regolamento di esecuzione dell'articolo 5 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente le agevolazioni per l'edilizia agevolata, emanato con decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 0124/Pres.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che l'articolo 5 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 "Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica" dispone che gli interventi di edilizia agevolata sono attuati dai privati e sono diretti alla costruzione, all'acquisto o al recupero di abitazioni posti in essere con i benefici e le agevolazioni previsti da leggi statali o regionali o da disposizioni dell'Unione europea o di altri organismi internazionali;

VISTO il proprio decreto 13 aprile 2004, n. 0124/Pres., con il quale è stato emanato il "Regolamento di esecuzione dell'articolo 5 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente le agevolazioni per l'edilizia agevolata", e successive modifiche ed integrazioni;

RILEVATO che l'articolo 8 (Requisiti dei beneficiari) del citato regolamento individua, tra l'altro, i soggetti che possono presentare domanda di contributo regionale in regime di edilizia agevolata;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2444 del 20 dicembre 2013 che ha approvato in via definitiva il Regolamento recante le seguenti modifiche da apportare al citato articolo 8 del regolamento concernente l'edilizia agevolata:

a) consentire la presentazione della domanda di contributo anche a persone dello stesso sesso che già convivono o intendano unirsi in una stabile relazione di coppia di fatto;

b) consentire la presentazione della domanda di contributo anche in contitolarità con soggetti minorenni al fine di dare attuazione al disposto di cui all'art. 9 comma 112 della legge regionale 27/2012 (finanziaria regionale 2013) relativa al rispetto della normativa sul diritto minorile;

RITENUTO di emanare il Regolamento recante "Modifiche al regolamento di esecuzione dell'articolo 5 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente le agevolazioni per l'edilizia agevolata, emanato con decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 0124/Pres." al fine di consentire quanto prima la presentazione di domande ai soggetti che si trovino nelle condizioni sopra specificate;

VISTO l'articolo 12 della sopra citata legge regionale 6/2003, il quale stabilisce, tra l'altro, che i regolamenti sono emanati previo parere vincolante della Commissione consiliare competente;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

DECRETA

1. È emanato il Regolamento recante "Modifiche al regolamento di esecuzione dell'articolo 5 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente le agevolazioni per l'edilizia agevolata, emanato con decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 0124/Pres." nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

13_SO38_1_DPR_259_2_ALL1

Modifiche al regolamento di esecuzione dell'articolo 5 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente le agevolazioni per l'edilizia agevolata, emanato con decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 0124/Pres.

Art. 1 modifiche all'art. 8 del DPREg. 0124/Pres./2004

Art. 2 entrata in vigore

art. 1 modifiche all'articolo 8 del DPREg. 0124/Pres./2004

1. Il comma 3 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 0124/Pres (regolamento di esecuzione dell'articolo 5 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente le agevolazioni per l'edilizia agevolata) è sostituito dal seguente:

<<3. Possono presentare domanda solo persone maggiorenni in forma singola oppure associata qualora si tratti di coppia intenzionata a contrarre matrimonio o coniugi, o qualora si tratti di coppia, anche formata da persone dello stesso sesso, convivente more uxorio o intenzionata a convivere more uxorio. Può essere altresì presentata domanda in forma associata in contitolarità con un soggetto minorenni qualora l'intervento debba essere attuato in tale forma per espressa disposizione del giudice a tutela del diritto del minore.>>.

art. 2 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

13_SO38_1_DPR_260_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2013, n. 0260/Pres.

Modifiche al Regolamento di esecuzione dell'articolo 3 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente le agevolazioni per l'edilizia sovvenzionata, emanato con decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 0119/Pres.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che l'articolo 3 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 "Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica" dispone che gli interventi di edilizia sovvenzionata sono attuati dalle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) e sono diretti alla costruzione, all'acquisto o al recupero di abitazioni da destinare alla locazione a favore della generalità dei cittadini;

VISTO il proprio decreto 13 aprile 2004, n. 0119/Pres., con il quale è stato emanato il "Regolamento di esecuzione dell'articolo 3 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente le agevolazioni per l'edilizia sovvenzionata", e successive modifiche ed integrazioni;

RILEVATO che l'articolo 3 (Composizione del nucleo familiare) del citato regolamento individua, tra l'altro, i soggetti che possono presentare domanda per beneficiare delle agevolazioni di edilizia sovvenzionata;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2445 del 20 dicembre 2013 che ha approvato in via definitiva il Regolamento recante le modifiche da apportare al citato articolo 3 del regolamento concernente le agevolazioni per l'edilizia sovvenzionata al fine di consentire la presentazione della domanda di agevolazione anche a persone dello stesso sesso che già convivono o intendano unirsi in una stabile relazione di coppia di fatto;

RITENUTO di emanare il Regolamento recante "Modifiche al regolamento di esecuzione dell'articolo 3 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente le agevolazioni per l'edilizia sovvenzionata, emanato con decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 0119/Pres." al fine di consentire quanto prima la presentazione di domande ai soggetti che si trovino nelle condizioni sopra specificate;

VISTO l'articolo 12 della sopra citata legge regionale 6/2003, il quale stabilisce, tra l'altro, che i regolamenti sono emanati previo parere vincolante della Commissione consiliare competente;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

DECRETA

1. È emanato il Regolamento recante "Modifiche al regolamento di esecuzione dell'articolo 3 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente le agevolazioni per l'edilizia sovvenzionata, emanato con decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 0119/Pres." nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

13_SO38_1_DPR_260_2_ALL1

Modifiche al regolamento di esecuzione dell'articolo 3 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente le agevolazioni per l'edilizia sovvenzionata, emanato con decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 0119/Pres.

Art. 1 modifiche all'art. 3 del DPREg. 0119/Pres./2004

Art. 2 entrata in vigore

art. 1 modifiche all'articolo 3 del DPREg. 0119/Pres./2004

1. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 0119/Pres (regolamento di esecuzione dell'articolo 3 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente le agevolazioni per l'edilizia sovvenzionata) è sostituito dal seguente:

<<1. Per nucleo familiare si intende quello composto dal richiedente, dal coniuge non legalmente separato, dal convivente "more uxorio", anche dello stesso sesso, e dai figli minorenni di uno o di entrambi, come risultante dalla situazione anagrafica del comune di residenza del richiedente.>>.

2. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 0119/Pres (regolamento di esecuzione dell'articolo 3 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente le agevolazioni per l'edilizia sovvenzionata) è sostituito dal seguente:

<<2. È consentita la presentazione di domanda anche da parte di due persone maggiorenni che dichiarano di voler contrarre matrimonio, o da parte di coppia, anche formata da persone dello stesso sesso, che dichiara di voler convivere 'more uxorio'. In tal caso, ai fini dell'accertamento dei requisiti si valuta in forma cumulativa solo la posizione dei richiedenti e degli eventuali figli minorenni, prescindendo dai nuclei familiari di provenienza.>>.

art. 2 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

13_SO38_1_DPR_261_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2013, n. 0261/Pres

Modifiche al Regolamento di esecuzione dell'articolo 4 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente le agevolazioni per l'edilizia convenzionata, emanato con decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 0121/Pres.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che l'articolo 4 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 "Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica" dispone che gli interventi di edilizia convenzionata sono attuati dalle ATER, dalle cooperative edilizie e loro consorzi e dalle imprese, e sono diretti alla costruzione, all'acquisto o al recupero di abitazioni da destinare alla vendita, assegnazione o locazione a favore della generalità dei cittadini, posti in essere con i benefici e le agevolazioni previsti da leggi statali o regionali o da disposizioni dell'Unione europea o di altri organismi internazionali;

VISTO il proprio decreto 13 aprile 2004, n. 0121/Pres., con il quale è stato emanato il "Regolamento di esecuzione dell'articolo 4 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente le agevolazioni per l'edilizia convenzionata", e successive modifiche ed integrazioni;

RILEVATO che l'articolo 12 (Requisiti dei beneficiari) del citato regolamento individua, tra l'altro, i soggetti che possono presentare domanda di acquisto o di locazione in regime di edilizia convenzionata;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2446 del 20 dicembre 2013 che ha approvato in via definitiva il Regolamento recante le seguenti modifiche da apportare al citato articolo 12 del regolamento concernente l'edilizia convenzionata:

a) consentire la presentazione della domanda di contributo anche a persone dello stesso sesso che già convivono o intendano unirsi in una stabile relazione di coppia di fatto;

b) consentire la presentazione della domanda di contributo anche in contitolarità con soggetti minorenni al fine di dare attuazione al disposto di cui all'art. 9 comma 112 della legge regionale 27/2012 (finanziaria regionale 2013) relativa al rispetto della normativa sul diritto minorile;

RITENUTO di emanare il Regolamento recante "Modifiche al regolamento di esecuzione dell'articolo 4 della legge regionale 7 marzo 2003, n.6, concernente le agevolazioni per l'edilizia convenzionata emanato con decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 0121/Pres." al fine di consentire quanto prima la presentazione di domande ai soggetti che si trovino nelle condizioni sopra specificate;

VISTO l'articolo 12 della sopra citata legge regionale 6/2003, il quale stabilisce, tra l'altro, che i regolamenti sono emanati previo parere vincolante della Commissione consiliare competente;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

DECRETA

1. È emanato il Regolamento recante "Modifiche al regolamento di esecuzione dell'articolo 4 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente le agevolazioni per l'edilizia convenzionata emanato con decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 0121/Pres." nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

13_SO38_1_DPR_261_2_ALL1

Modifiche al regolamento di esecuzione dell'articolo 4 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente le agevolazioni per l'edilizia convenzionata emanato con decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004 0121/Pres.

Art. 1 modifiche all'art. 12 del DPRReg. 0121/Pres./2004

Art. 2 entrata in vigore

art. 1 modifiche all'articolo 12 del DPRReg. 0121/Pres./2004

1. Il comma 3 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004 0121/Pres. (regolamento di esecuzione dell'articolo 4 della legge regionale 7 marzo 2003 n. 6, concernente le agevolazioni per l'edilizia convenzionata) è sostituito dal seguente:

<<3. Possono presentare domanda di acquisto o di locazione solo persone maggiorate di anni 18, in forma singola oppure associata qualora si tratti di coppia intenzionata a contrarre matrimonio o coniugi, o qualora si tratti di coppia, anche formata da persone dello stesso sesso, convivente more uxorio o intenzionata a convivere more uxorio, o qualora si tratti di coppia essere altresì presentata domanda in forma associata in contitolarità con un solo minore o un minorenni qualora l'intervento debba essere attuato in tale forma per espressa disposizione del giudice a tutela del diritto del minore.>>.

art. 2 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

13_SO38_1_DPR_262_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2013, n. 0262/Pres.

Modifiche al Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 marzo 2003 n. 6 concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie integrative di cui all'articolo 5 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, emanato con decreto del Presidente della Regione 12 ottobre 2010, n. 0218/Pres.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che l'articolo 5 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001) autorizza l'Amministrazione regionale a costituire presso la Banca Mediocredito un Fondo dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria, nella forma di gestione fuori bilancio per la concessione di garanzie integrative di quella ipotecaria a favore delle banche che accordano ai soggetti privati mutui fondiari per l'acquisizione in proprietà della prima casa;

VISTO il proprio decreto 12 ottobre 2010, n. 0218/Pres., con il quale è stato emanato il "Regolamento di esecuzione della legge regionale 6/2003 concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie integrative di cui all'articolo 5 della legge regionale 4/2001", e successive modifiche ed integrazioni;

RILEVATO che l'articolo 6 (requisiti soggettivi) del citato regolamento individua, tra l'altro, i soggetti che possono presentare domanda per ottenere la concessione delle garanzie integrative;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2447 del 20 dicembre 2013 che ha approvato in via definitiva il Regolamento recante le seguenti modifiche da apportare al citato articolo 6 del regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie integrative di cui all'articolo 5 della legge regionale 4/2001:

a) consentire la presentazione della domanda di garanzia integrativa anche a persone dello stesso sesso che già convivono o intendano unirsi in una stabile relazione di coppia di fatto;

b) consentire la presentazione della domanda di garanzia integrativa anche in contitolarità con soggetti minorenni al fine di dare attuazione al disposto di cui all'art. 9 comma 112 della legge regionale 27/2012 (finanziaria regionale 2013) relativa al rispetto della normativa sul diritto minorile;

RITENUTO di emanare il Regolamento recante "Modifiche al regolamento di esecuzione della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie integrative di cui all'articolo 5 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 emanato con decreto del Presidente della Regione 12 ottobre 2010, n. 0218/Pres.";

VISTO l'articolo 12 della sopra citata legge regionale 6/2003, il quale stabilisce, tra l'altro, che i regolamenti sono emanati previo parere vincolante della Commissione consiliare competente;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

DECRETA

1. È emanato il Regolamento recante "Modifiche al regolamento di esecuzione della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie integrative di cui all'articolo 5 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 emanato con decreto del Presidente della Regione 12 ottobre 2010, n. 0218/Pres." nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

13_SO38_1_DPR_262_2_ALL1

Modifiche al regolamento di esecuzione della legge regionale 7 marzo 2003 n. 6 concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie integrative di cui all' articolo 5 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, emanato con decreto del Presidente della Regione 12 ottobre 2010, n. 0218/Pres.

Art. 1 modifiche all'art. 6 del DPRReg. 0218/Pres./2010

Art. 2 entrata in vigore

art. 1 modifiche all'articolo 6 del DPRReg. 0218/Pres./2010

1. Il comma 3 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 12 ottobre 2010, n. 0218/Pres (regolamento di esecuzione della legge regionale 7 marzo 2003 n. 6 concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie integrative di cui all'articolo 5 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4) è sostituito dal seguente:

<<3. Possono presentare domanda solo persone maggiorenni in forma singola oppure associata qualora si tratti di coppia intenzionata a contrarre matrimonio o coniugi, o qualora si tratti di coppia, anche formata da persone dello stesso sesso, convivente more uxorio o intenzionata a convivere more uxorio. Può essere altresì presentata domanda in forma associata in contitolarità con un soggetto minorenni qualora l'intervento debba essere attuato in tale forma per espressa disposizione del giudice a tutela del diritto del minore.>>.

art. 2 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
parte I-II-III (fascicolo unico)

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione atti nel B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PRESIDENZA DELLA REGIONE - SEGRETARIATO GENERALE
SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA
P.O. Attività specialistica per la redazione del Bollettino Ufficiale della Regione
Piazza dell'Unità d'Italia 1 - 34121 Trieste
Tel. +39 040 377.3607
Fax +39 040 377.3554
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (spese di pubblicazione atti nella parte terza del B.U.R. e fascicoli)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME
SERVIZIO PROVVEDITORATO E SERVIZI GENERALI - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR
Corso Cavour 1 - 34132 Trieste
Tel. +39 040 377.2361 - 377.2037
Fax +39 040 377.2383
e-mail: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it

**PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010
(ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)**

INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:

- gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo;
- i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione. L'inoltro dei documenti via mail o in forma cartacea è ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica di trasmissione;
- la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti, anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare IN FORMA ANTICIPATA rispetto l'effettiva pubblicazione sul B.U.R.; l'inoltro del documento via mail o in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica dei soggetti estensori - comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate, fermo restando il PAGAMENTO ANTICIPATO della spesa di pubblicazione;
- **gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi anche nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina;**
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);
- a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme - Servizio provveditorato e SS.GG., Ufficio amministrazione BUR - Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste - FAX n. +39 040 377.2383 - utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05
B)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 0,08
C)	Cartaceo (inoltrò postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 0,15

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfaitariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00
B/tab)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 210,00
C/tab)	Cartaceo (inoltrò postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 360,00

- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO

- formato CD € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare € 35,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture

IN FORMA ANTICIPATA

I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate. A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:
DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME - SERVIZIO PROVVEDITORATO E SS.GG. - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE
FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: s.proveditorato.bur@regione.fvg.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante:

- a) versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709**.
- b) bonifico bancario cod.IBAN **IT 59 0 02008 02241 000003152699**

Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste

OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**
- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:

www.regione.fvg.it -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:

- **pubblica sul BUR (utenti registrati):** *il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale*
- **acquisto fascicoli:** *modulo in f.to DOC*

ROBERTO MICALLI - Direttore responsabile
ERICA NIGRIS - Responsabile di redazione
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa
impaginato con Adobe Indesign CS5®
stampa: Centro stampa regionale
- Servizio provveditorato e servizi generali